



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

DISEGNO DI LEGGE

"NORME DI PRIMA ATTUAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO"

NUOVO TITOLO

"NORME DI PRIMA ATTUAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO EX LEGGE N. 494/93 E D.LGS. N. 112/98"

Esaminato dalla 5ª Commissione nella seduta del 26.05.1999. Parere favorevole.

Relatore: Armando STEFANETTI.

Decisione 1º Commissione n. 4/P del 21.06.99

Decisione 5º Commissione n. 8/99.

Relazione.

Testo ddl con a fronte gli emendamenti proposti.

Giugno, 1999.



Consiglio Regionale della Puglia

5^a Commissione consiliare

DISEGNO DI LEGGE N. 13 del 14/07/1998

“NORME DI PRIMA ATTUAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO”

Nuovo titolo

“NORME DI PRIMA ATTUAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO EX LEGE N° 494/93 E D. LGS. N. 112/98”

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge oggi al nostro esame disciplina la fase di prima attuazione della gestione amministrativa delle aree demaniali marittime conferita alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Tale decreto completa il passaggio dallo Stato alle regioni della competenza in materia, attraverso un processo transitorio che, preso avvio dal d.p.r. n. 616/77, ha avuto i primi effetti operativi con la legge 494 del 1993. Con tale ultima legge, infatti, fu assegnata la competenza diretta alle regioni del rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative. Successivamente con la legge n. 647/96 fu consentito alle regioni di avvalersi –mediante convenzione- delle strutture e del personale delle capitanerie di porto, alle quali rimasero assegnati i compiti istruttori delle istanze degli utenti e a sottoscrivere i titoli concessori provvisori; le regioni hanno provveduto alla autorizzazione dell’avvio del procedimento e ad approvare in via definitiva la concessione.

Come già accennato, con il decreto legislativo 112 la competenza è stata estesa a tutte le attività, con esclusione di quelle comportanti l'approvvigionamento di fonti di energia.

Si ricordano infine altre due disposizioni statali precipue. La prima (art. 6 legge 494) affida alle regioni l'elaborazione di un piano delle aree costiere demaniali per finalità turistiche e ricreative, da predisporre sentita l'autorità marittima e dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati. Con la seconda disposizione (decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96) viene fissato al 30 giugno 1999 il termine ultimo per il recepimento della normativa del d. lgs. 112/98, in mancanza di che le competenze amministrative di che trattasi passano ai comuni.

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli. La 5° Commissione ha espresso in merito parere favorevole, ritenendo però opportuno integrarla alla luce dell'esperienza acquisita ad oggi e tenendo conto delle necessità che sul piano strumentale i nuovi compiti comportano per la struttura burocratica regionale.

A tal fine la Commissione ha formulato, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla struttura burocratica addetta e dall'Assessore competente, gli emendamenti riportati a fronte del testo.

L'art. 1 precisa l'oggetto della legge.

Con l'art. 2 vengono disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni delegate. In particolare viene precisato che la Regione continua ad avvalersi delle capitanerie di porto o che, in alternativa, può avvalersi del supporto di altre strutture operative, individuate con procedure concorsuali ad evidenza pubblica. Analogo ricorso a strutture di supporto la Regione può fare per l'attività di vigilanza e per l'istruttoria circa provvedimenti di regolarizzazione dell'uso improprio delle aree demaniali marittime, sulla base di regolamenti approvati dalla Giunta regionale.

Sul punto la Commissione ha approfondito l'esame, riconoscendo infine che l'attuale struttura della Regione può trovarsi nell'impossibilità di operare per carenze di figure professionali adeguate e ancora da formare.

L'art. 2, inoltre, stabilisce nella misura del dieci per cento l'ammontare dell'imposta regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime, escludendo da tale imposizione gli anni 1998 e 1999. Tale proposta deriva dalla considerazione che il 1998 si trova a cavallo del trasferimento delle funzioni e che il

1999, a causa degli eventi bellici in atto, vede già il settore turistico pugliese in gravi difficoltà economiche.

L'art. 3 disciplina la formazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo; la Commissione propone al riguardo che tale piano abbia un carattere generale e non limitato solo agli aspetti turistici e ricreativi. Viene stabilito altresì che fino all'approvazione del piano la Giunta regionale emana direttive intese ad individuare le condizioni per il rilascio di nuove concessioni.

L'art. 4 tratta la norma finanziaria. Viene previsto per l'anno in corso una spesa di lire 100 milioni per far fronte alle attività istruttorie non comprese nella convenzione con le capitanerie di porto attualmente in vigore a titolo gratuito e per la redazione del piano di utilizzazione di cui si è detto.

Invito il Consiglio ad approvare il disegno di legge integrato e modificato come dagli emendamenti a fronte.

Bari, 27 maggio 1999

Il relatore
(Prof. Armando Stefanetti)



5.

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 4/P DEL 21 GIUGNO 1999**

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 11 Commissari.

1. La I Commissione, nella seduta del 21 giugno 1999, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla V Commissione consiliare per il parere finanziario in data 28 maggio 1999:

D.d.l. "Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo" (Atto cons. 286/A).

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Rinaldi, Santaniello.

contrari: Introna.

astenuti: Angiuli, Pepe (in sostituzione di Tondo), Tagliente.

assenti al momento del voto: Sgobio, Tarquinio (in sostituzione di Fitto).

**DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Avv. Antonio CROCCO)**



Consiglio Regionale della Puglia

5° Commissione consiliare

DECISIONE N. 8/VI

DISEGNO DI LEGGE N. 13 del 14/07/1998

"NORME DI PRIMA ATTUAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO"

Nuovo titolo

"NORME DI PRIMA ATTUAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO EX LEGE N° 494/93 E D. LGS. N. 112/98"

Seduta del 26 maggio 1999

Presenti : Stefanetti (Presidente), Valente, Lomelo, Balducci, Palese (Fitto), Galasso, Lospinuso Pepe, Santaniello, Tundo.
Assiste, senza diritto di voto, il consigliere Caruso

Per la G.R. :

Funzionari G.R.: ing. Dalfino (Demanio marittimo)
Segreteria . 5° Commissione: ing. Mona, Sig.na Trimini
Verbalizzante: ing. Mona

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe;
- udito gli intervenuti;
- con la scorta dei chiarimenti tecnici richiesti all'ing. Dalfino;
- formulate le proposte di emendamenti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alla integrazione e modifica del testo come da emendamenti riportati a fronte

DESIGNA RELATORE STEFANETTI

g/m's

La decisione è stata assunta con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole: Stefanetti, Santaniello, Lospinuso, Tundo

Contrario:

Astenuto: Galasso, Lomelo, Pepe

Della presente decisione fanno parte integrante la relazione in Aula ed il resoconto sommario della seduta.

Il Resp. Segreteria 5° Com.ne
(Dott.ing. Giovanni Mona)

Giovanni Mona

Il Presidente
(Prof. Armando Stefanetti)



TESTO DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo.

Art. 2

(Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. Le funzioni amministrative di cui all'art. 1 sono espletate in conformità delle disposizioni del codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, della legge 4 di-

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 5° COMMISSIONE

Art 1

(Oggetto della legge)

Emendamento aggiuntivo:

..... del demanio marittimo, nella fase di prima attuazione della relativa attività funzionale, nonché l'esercizio delle funzioni conferite alle regioni in materia di demanio marittimo dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le quali vengono mantenute in capo alla Regione Puglia.

Art. 2

(Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate)

Emendamenti aggiuntivi:

..... espletate dalla Regione in....

TESTO DISEGNO DI LEGGE

cembre 1992, n. 494 e delle altre disposizioni nazionali legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, la Regione si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3. Le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di demanio marittimo, se delegato, mediante apposita struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 5° COMMISSIONE

...n. 494, *del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112* e delle altre....

..... *delegate, fino alla definizione dell'assetto operativo del settore*, la Regione.....

~~...., n. 647. *Per le medesime funzioni e per quelle conferite di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione può, in alternativa, avvalersi del supporto di altre strutture operative, individuate con procedure concorsuali ad evidenza pubblica, sulla base di una convenzione con modalità definite dalla Giunta regionale.*~~

.....n.7. *Nell'ambito della attività istruttoria dell'azione amministrativa delegata e/o conferita alla Regione, i pareri di cui all'art.*

i2 del Regolamento del Codice della navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti .

4. L'attività di vigilanza e le istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione dell'uso improprio delle aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti convenzionati per l'esercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma 2, sulla base di regolamenti approvati dalla Giunta regionale.

5. L'ammontare dell'imposta regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del dieci per cento del canone.

6. Per l'esercizio finanziario ~~1998~~ e 1999 non si applica l'imposta regionale di cui al comma 5.

TESTO DISEGNO DI LEGGE

Art. 3

(Piano di utilizzazione del demanio marittimo)

1. Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio approva il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, previsto dall'art. 6 della legge n. 494/1993. La Giunta regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per la redazione del piano nel rispetto degli adempimenti previsti dal comma 3 dello stesso art. 6.

2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale emana le direttive intese ad individuare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 5° COMMISSIONE

Art. 3

(Piano di utilizzazione del demanio marittimo)

Emendamento soppressivo:

sopprime le parole "ai fini turistici e ricreativi"

Emendamento aggiuntivo:

.....regionale, *previo parere della competente commissione consiliare*, emana....

TESTO DISEGNO DI LEGGE

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per l'esercizio 1998 in lire, si farà fronte nei limiti degli stanziamenti da prevedere con il bilancio regionale per l'esercizio 1998 ai corrispondenti capitoli 0003690 e 0003692 dell'esercizio 1997.

2. Per gli esercizi successivi al 1998 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 5° COMMISSIONE

Art. 4

(Norma finanziaria)

Emendamento sostitutivo:

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per l'esercizio finanziario 1999 in lire 100.000.000, si fa fronte quanto a lire 50.000.000 con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003690 e quanto a lire 50.000.000 con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003692 del medesimo bilancio regionale per l'esercizio 1999.

2. Per gli esercizi successivi al 1999 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli.

124

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente:

D.D.L. DMA/DDL/98/0002: "Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo (ex L. n° 494/93 e D.lvo n°112/98) Testo emendato

REFERTO TECNICO

(art. 28 L.R. 1777 modif. della L.R. 983)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: 1999: disponibilità capitoli di competenza ed entrate derivanti da imposta 10% su canoni di concessione demaniale marittima.

ESERCIZI 2000 E SUCCESSIVI - Fonti finanziamento: risorse regionali ed entrate imposte canoni di concessione di competenza.

Capitoli di Entrata: N° 1012025

Capitoli di Spesa: N° 03690 e N° 03692
prevista


Spesa stanziata al presente bilancio: 2000: CAP. 03690 £. 200.000.000; CAP. 03692 £. 400.000.000

Spesa riferita ai bilanci futuri: ESERCIZIO 2001 £. 400.000.000

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note:

Dirigente Settore ~~RAGIONERIA~~



Parere del Settore Ragioneria:



Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato CON LA OSSERVAZIONE DI EV. APPROVAZIONE



Parere negativo per:

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI SUCCESSIVI AL 1999 GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA SARANNO DETERMINATI IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO.

Dirigente Settore/Ufficio

